

MARR S.p.A.

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI

*** * * * ***

Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A. del 16 marzo 2005 con efficacia subordinata al rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie delle Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 *Ambito di applicazione*

1.1 Il presente regolamento interno (di seguito "Regolamento") è adottato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del Codice di Autodisciplina adottato dalla società MARR S.p.A. (di seguito la "Società") ottemperando alle raccomandazioni di Borsa Italiana S.p.A.

1.2 Il Regolamento contiene disposizioni e procedure relative alla gestione ed al trattamento delle informazioni riservate ed alle procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società e le società da essa controllate, con particolare riferimento alle informazioni cosiddette *price sensitive* di cui all'articolo 114, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

TITOLO II INFORMAZIONI RISERVATE

ART. 2 *Gestione delle informazioni riservate*

2.1 La gestione delle informazioni riservate concernenti la Società è rimessa alla responsabilità dell'Amministratore Delegato della Società, il quale potrà proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di apposite circolari per l'attuazione specifica delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2.2 Le informazioni riservate concernenti le singole società controllate sono rimesse alla responsabilità dei rispettivi amministratori delegati, i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo d'intesa con l'Amministratore Delegato della Società, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

ART. 3 *Trattamento delle informazioni riservate*

3.1 Gli amministratori, i sindaci, l'*investor relator*, il responsabile delle relazioni esterne ed i dirigenti della Società e delle società da essa controllate sono obbligati a:

- a) mantenere la segretezza circa le informazioni riservate;
- b) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;
- c) rispettare le disposizioni e la procedura dettata per la comunicazione all'esterno dei documenti ed informazioni nel successivo articolo 4 del presente Regolamento.

ART. 4

Procedura per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni

4.1 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato ed avvenire esclusivamente per il tramite di *Investor Relator* della Società.

4.2 Nel caso che i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente convalidati dagli organi sociali e/o dalle strutture interne competenti.

TITOLO III INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE

ART. 5

Comunicazione all'esterno di informazioni price sensitive

5.1 Per informazioni *price sensitive* si intendono, ai sensi dell'articolo 114, primo comma del Decreto Legislativo 58/98, quelle notizie - relative alla Società ed alle società da essa controllate - che non sono di pubblico dominio e che sono idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari.

5.2 Tra le informazioni *price sensitive* rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, i dati contabili di periodo, le comunicazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito alla acquisizione e/o alla cessione di *asset* significativi, ad evoluzioni consistenti circa l'entità della clientela servita.

5.3 La gestione delle procedure di comunicazione all'esterno delle informazioni *price sensitive* è di competenza dell'*Investor Relator*, che opererà d'intesa con l'Amministratore Delegato della Società stessa, sotto la propria responsabilità.

5.4 La valutazione e la divulgazione di informazioni *price sensitive* verrà effettuata a cura dell'Amministratore Delegato e dell'*Investor Relator*, i quali provvederanno alla predisposizione di un apposito comunicato che andrà inoltrato preventivamente alla Consob, alla Borsa Italiana S.p.A. ed a due agenzie di stampa, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 114 del Decreto Legislativo 58/98 e dall'articolo 66 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

5.5 La diffusione del comunicato stampa è affidata all'*Investor Relator* per le comunicazioni al pubblico ed agli investitori istituzionali.

5.6 Prima della diffusione del comunicato stampa nessuna dichiarazione verrà rilasciata da parte di esponenti aziendali della Società e delle società da essa controllate come individuate all'articolo 6.1, riguardo ad informazioni di natura *price sensitive*.

5.7 La divulgazione all'esterno delle informazioni *price sensitive* dovrà essere effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, assicurando una simmetria informativa al pubblico ed agli investitori nonché evitando il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento degli strumenti finanziari della Società ed, in ogni caso, fermo restando che:

- (i) le comunicazioni all'esterno concernenti la c.d. informazione periodica (bilancio, relazione semestrale, relazione trimestrale, ecc.) sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) le comunicazioni all'esterno concernenti le operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale, ecc.) sono approvati dal Consiglio di Amministrazione se le operazioni di cui trattasi richiedono una delibera di tali organi.

ART. 6

Obbligo di riservatezza

6.1 Gli amministratori, i sindaci, il responsabile *l'Investor Relator*, il responsabile delle relazioni esterne ed i dirigenti della Società e delle società da essa controllate sono obbligati alla riservatezza circa i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti.

6.2 Ogni rapporto delle persone individuate al precedente art. 6.1, con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga documenti ed informazioni riservate, con particolare riguardo a quelle *price sensitive*, concernenti la Società e/o le società da essa controllate potrà avvenire solo d'intesa con l'Amministratore Delegato della Società e per il tramite della Direzione Affari Societari della Società stessa, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal presente Regolamento.